

# STUDIO LEGALE

Lavoro - civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO- ASL FROSINONE**

**AL DIRETTORE SANITARIO FF- DOTT E. D'AMBROSIO**

**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL-DOTT. V. BRUSCA**

**AL DIRETTORE DELLA SC RISORSE UMANE -DOTT.SSA MB CIARAMELLA**

**AL DIRETTORE DELLE PROFESIONI INFERMIERISTICHE- DOTT.SSA LORENA MARTINI**

Oggetto: Azienda sanitaria locale di Frosinone

Mancata esecuzione ordinanza Tribunale di Frosinone del 16 luglio 2019

(dott. M Lisi) D. M. ed altri contro ASL FR ed altri 402

Annullamento graduatoria mobilità nazionale personale infermieristico

Diffida - attivazione ricorso per esecuzione dell'Ordinanza ex art 669 duodecies cpc con aggravio di ulteriori oneri

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse dei ricorrenti D.M. , M. D., B. N. ,V.R , per esporre e segnalare quanto di seguito. Come è noto, con l'Ordinanza richiamata in oggetto il Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, in accoglimento del ricorso formulato, ha disposto l'annullamento dell'a graduatoria e del bando relativo alla mobilità nazionale del personale infermieristico, deducendo la illegittimità della previsione della prova colloquio con valutazione preponderante rispetto alla valutazione dei titoli e curricula. Sta di fatto che ad oggi non si è provveduto ancora alla revoca/annullamento della suddetta graduatoria dichiarata illegittima in ottemperanza all'Ordinanza cautelare. Nel rammentare che anche l'eventuale proposizione del Reclamo avverso detta statuizione giudiziale non sospende l'efficacia /esecutività dell'ordinanza, sta di fatto che la inottemperanza ad un provvedimento giudiziale, peraltro reso in sede di misure cautelari d'urgenza, comporta responsabilità sotto vario e concorrente profilo, induce entro 05gg dalla presente all'attivazione di apposito giudizio di ottemperanza/esecuzione con ricorso ex art 669duodecies cpc innanzi al medesimo giudice che ha emanato l'Ordinanza, con ulteriore aggravio di spese (che si qualificheranno quale danno erariale). La dedotta questione sarà oggetto di apposito esposto/segnalazione alla competente Procura della repubblica nonché alla Procura della Corte dei Conti per accertare se a fronte di tale condotta omissiva possono configurarsi dirette e personali responsabilità sotto vario e concorrente profilo

Frosinone 21 luglio 2019

Avv. Giuseppe Tomasso

